



Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

APPROVATO CON DEBILERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

INDICE

Art. 1. OGGETTO.

Art. 2. COMPITI DELLA COMMISSIONE.

Art. 3. INIZIATIVE ESCLUSE DALLA VERIFICA DI AGIBILITA'.

Art. 4. COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA.

Art. 5. MODALITA' PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE.

Art. 6. CONVOCAZIONE.

Art. 7. FORMULAZIONE PARERE E VERBALE DELLA COMMISSIONE.

Art. 8. FUNZIONI D CONTROLLO.

Art. 9. SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE.

Art. 10. SPESE DI FUNZIONAMENTO.

Art. 11. NORMA FINALE.

ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione, le modalità di funzionamento ed i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo (di seguito "Commissione") istituita in applicazione dell' art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito T.U.L.P.S.) e dell' art. 141 e ss. del suo Regolamento di Esecuzione approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 2

COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo per il rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

In particolare, ai sensi del l'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., la Commissione provvede ai seguenti adempimenti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti realizzati o ristrutturati ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Ai sensi dell' art. 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S, sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza, pertanto escluse dalle competenze della Commissione Comunale, le verifiche dei locali e dei luoghi sotto elencati:

- a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale e Commissione Provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive apposita relazione tecnica.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 (due) anni (Art. 141 del R.D. n. 635/1940).

Pertanto, prima dell'inizio del secondo anno di attività, l'utente dovrà presentare una richiesta di conferma parere alla quale dovrà essere allegata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante il corretto montaggio degli allestimenti e la dichiarazione ai sensi della L. 46/90 relativa agli impianti elettrici.

ART. 3

INIZIATIVE ESCLUSE DELLA VERIFICA DI AGIBILITA'

Non sono inoltre soggetti alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, i seguenti casi:

a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o per il contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996;

b) le attività di spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato;

c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

d) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;

e) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc jockey senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. È fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996;

f) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia pre-

valente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;

g) le sale giochi;

i) le sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

j) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

k) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

ART. 4

COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

Ai sensi del l'art. 141 bis del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., la Commissione, nominata dal Sindaco, resta in carica 3 anni e continua ad operare anche dopo la sua naturale scadenza fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La Commissione è così composta:

1. Sindaco o suo delegato che la presiede;
2. Comandante del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
3. Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o medico suo delegato;
4. Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
5. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
6. Esperto in elettrotecnica;

Il Sindaco provvede alla nomina dei componenti previsti dalla legge ed in particolare sulla base delle designazioni fornite dagli Enti esterni interessati per i componenti di cui ai punti 3 e 4 e dal rispettivo Ordine professionale per la nomina del membro di cui al punto 6.

Alla Commissione possono essere aggregati ove ciò si renda necessario o previsto da specifiche normative o disposizioni Ministeriali:

1. uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica;
2. un medico veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e un tecnico formato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico sportivi di riferimento, ASSI e FISE ed inserito in apposito elenco, nei casi in cui vengano utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;

Sulla base di loro specifica richiesta, possono altresì far parte della Commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali e scelti tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale;

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto dal-

la quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla L. 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

ART. 5

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

Qualora non fosse sufficiente la comunicazione di inizio attività, ogni richiesta deve essere formulata con istanza scritta in bollo ed indirizzata al competente ufficio comunale almeno 30 giorni prima dell'apertura dell'impianto fisso o prima della manifestazione.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l'inaccogliabilità della richiesta.

Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate dalla seguente documentazione:

- una dettagliata relazione illustrativa dell'impianto fisso e/o della manifestazione, a firma del richiedente, contenente i seguenti elementi minimi:
 - oggetto dello spettacolo o del trattenimento;
 - luogo, giorni ed orari di effettuazione;
 - modalità di accesso da parte del pubblico (gratuita, ad offerta libera o a pagamento);
 - numero massimo degli spettatori contemporaneamente ammessi per scelta dell'organizzatore;
 - indicazione numerica del personale di servizio previsto;
 - se, del caso, elenco nominativo degli artisti impiegati, degli oggetti esposti e degli animali impiegati;
- una planimetria, in scala non inferiore ad 1:200, del luogo e/o del locale di svolgimento, riportante la dislocazione delle attrezzature e degli arredi utilizzati nonché le vie di accesso e di esodo;
- una relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, attestante la rispondenza del progetto alle norme di legge vigenti con particolare riferimento a:
 - osservanza delle norme di sicurezza;
 - impianti elettrici, linee di terra e illuminazione di sicurezza;
 - verifiche e collaudi statici;
 - prevenzione incendi;
 - osservanza delle norme igienico sanitarie;
 - smaltimento rifiuti solidi e/o liquami;
 - livello di emissioni sonore.

Ogni componente della Commissione ha la facoltà, secondo le rispettive competenze, di richiedere documentazione integrativa

La richiesta formale non è dovuta nel caso di locali gestiti e/o manifestazioni o spettacoli organizzati direttamente dal Comune.

ART. 6

CONVOCAZIONE

La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature di pubblico spettacolo dandone adeguata indicazione nell'avviso di convocazione.

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto inviato a tutti i componenti con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, salvo motivati casi di particolare urgenza.

La convocazione, trasmessa a mezzo raccomandata A/R, via fax, posta elettronica o altra forma ritenuta idonea, deve necessariamente indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché gli argomenti oggetto di esame.

E' fatto inoltre obbligo di informare della convocazione nonché di eventuali sopralluoghi *in loco* anche il destinatario del provvedimento finale che può parteciparvi anche mediante suo rappresentante munito di delega al fine di fornire nell'occasione eventuali chiarimenti o integrazioni e può inoltre presentare memorie e documenti.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

ART. 7

FORMULAZIONE PARERE E VERBALE DELLA COMMISSIONE

Per la validità del parere espresso dalla Commissione occorre la presenza di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui all' art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

Il parere deve essere redatto per iscritto e motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore, non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o di altri eventuali membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità del parere.

Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:

- a) i nominativi dei componenti presenti;
- b) i nominativi dei componenti aggregati non obbligatori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
- c) i nominativi dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;

- d) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e se, assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;
- e) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- f) eventuali dichiarazioni di voto;
- g) tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.

Copia del parere espresso dalla Commissione viene poi comunicato al destinatario del provvedimento finale a cura del Segretario verbalizzante ed anche ad altri soggetti eventualmente indicati dalla Commissione.

Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.

Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori che, pur pervenute fuori termine, la Commissione ritenga in ogni caso di esaminare.

ART. 8

FUNZIONI DI CONTROLLO

Se necessario, la Commissione individua inoltre gli organi delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza presenti nei locali/impianti. Ai controlli partecipano anche i titolari e/o i tecnici di parte.

L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente ed in forma scritta al Presidente della Commissione.

ART. 9

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Il Segretario della Commissione, scelto tra i dipendenti comunali, è nominato dal Sindaco attraverso il suo Decreto di nomina della Commissione stessa.

Allo stesso compete il compito di curare la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della Commissione ed in particolare:

- invio delle convocazioni;
- verbalizzazione delle sedute;
- custodia dei verbali originali, dell'istanza e della documentazione originali prodotte dal richiedente l'autorizzazione;
- inoltro degli esiti dei lavori della Commissione agli uffici competenti ed agli interessati;

- contabilizzazione e predisposizione gli atti di liquidazione dei compensi.

E' inoltre attribuito al Segretario ogni altro incarico affidatogli dal Presidente.

ART. 10

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento stabilisce che al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico, al membro esperto elettrotecnico e ai membri aggregati di cui l'art. 4 del presente regolamento (o loro delegati) venga corrisposto un compenso che dovrà essere stabilito con apposita Deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto delle normative nazionali e regionali vigenti.

Nessun compenso è riconosciuto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente intervenuti.

Le spese di sopralluogo e di istruttoria sono a carico del richiedente il quale provvederà al pagamento mediante bonifico bancario o versamento su c.c.p.

L'indicazione della causale di versamento è obbligatoria.

Le spese di sopralluogo a carico del richiedente comprendono, oltre ai compensi stabiliti per i membri della Commissione, i diritti di segreteria per attività istruttoria, stabiliti con apposito atto della giunta comunale.

Il pagamento deve essere corrisposto prima dell'effettuazione del sopralluogo da parte della Commissione e comunque non oltre il giorno antecedente lo stesso.

La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione del sopralluogo.

Sono esonerati dal pagamento delle spese relative alla commissione, che saranno a carico dell'Ente, le associazioni ed i gruppi operanti sul territorio per manifestazioni aventi il patrocinio del Comune.

ART. 11

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di attuazione, così come modificati dal D.P.R. n. 311/2001 e dal DPR 293/2002 nonché alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 445/2000, per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.